



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Martiri di Civitella”

Via Verdi, 40 – 52041 loc. Badia al Pino - Civitella in Val di Chiana (AR)

C.F. 80010080515 Tel. 0575497215

WEB <https://icmartiridicivitella.edu.it/> MAIL aric81000g@istruzione.it - aric81000g@pec.istruzione.it



Prot. e data (v. segnatura informatica)

All’Albo on line
All’Amministrazione Trasparente
Agli atti

OGGETTO: Decisione a contrarre per l'affidamento diretto finalizzato all'acquisto del servizio di medico competente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023
CIG: B0989F7DF5

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO	il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
VISTO	la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»
VISTO	il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTO	il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO	il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO CONTO	delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;
VISTO	il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) ;
VISTO;	il Programma Annuale E.F. 2023, regolarmente approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 15/02/2023, con delibera n.114-;
VISTO	Il regolamento d’istituto che disciplina gli acquisti, adeguato la nuovo codice degli appalti e approvato con delibera n. 137 del 10/11/2023;
VISTA	la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTO	il D.Lgs n.36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
VISTO	l’art. 17 commi 1 e 2 del D.Lgs n. 36/2023 secondo il quale “Prima dell’avvio delle procedure di offerte non concorrenti, le pubbliche amministrazioni appaltanti e gli enti

Firmato digitalmente da Jasmina Santini



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Martiri di Civitella”

Via Verdi, 40 – 52041 loc. Badia al Pino - Civitella in Val di Chiana (AR)

C.F. 80010080515 Tel. 0575497215



WEB <https://icmartiridicivitella.edu.it/> MAIL aric81000q@istruzione.it - aric81000q@pec.istruzione.it

	<p>concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individual'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.“</p>
VISTO	che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
VISTO	I'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 il quale definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come “l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;
CONSIDERATO	ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
VISTO	l'art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;
VISTO	l'art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Martiri di Civitella”

Via Verdi, 40 – 52041 loc. Badia al Pino - Civitella in Val di Chiana (AR)

C.F. 80010080515 Tel. 0575497215

WEB <https://icmartiridicivitella.edu.it/> MAIL aric81000g@istruzione.it - aric81000g@pec.istruzione.it



VISTO	l'art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;
DATO ATTO	che, nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA realizzato e gestito da Consip S.p.A., risultano attive convenzioni aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura ma le stesse sono attive solo per l'area geografica: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria;
VISTO	l'art. 15 del D.lgs 36/2023, secondo il quale “Nel primo atto di avvio dell'interventopubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.”
RITENUTO	che la D.ssa Santini Iasmina, Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento inoggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023
VISTO	l'art. 6 bis della L. 241/90, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
TENUTO CONTO	che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
VISTA	Le delibera n. 18 del 01/02/2024 del Consiglio d'Istituto di approvazione del programma annuale 2024;



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Martiri di Civitella”

Via Verdi, 40 – 52041 loc. Badia al Pino - Civitella in Val di Chiana (AR)

C.F. 80010080515 Tel. 0575497215

WEB <https://icmartiridicivitella.edu.it/> MAIL aric81000g@istruzione.it - aric81000g@pec.istruzione.it



VISTO	I' art. 176 del Testo Unico 81/08 che stabilisce la presenza del un medico competente;
CONSIDERATO	di dover procedere ad avviare la procedura volta ad individuare un medico specialista avente titolo per assumere l'incarico di Medico Competente dell'Istituto, secondo quanto disposto dal D.Lgs.81/2008;
TENUTO CONTO	che all'interno dell'Istituzione Scolastica non sono presenti figure professionali in possesso dei titoli e requisiti previsti, ai sensi dell'art.38 del D.Lgs. n. 81/2008, per Lo svolgimento delle funzioni di medico competente;
VISTO	che l'incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura Specialistica ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza, ove Emerge la rilevanza della protezione dell'interesse del dipendente, la disponibilità Senza condizioni temporali del prestatore di servizi ed il rapporto fiduciario con il Dirigente;
TENUTO CONTO	che con Deliberazione n. 412 del 8/5/2019, l'ANAC ha precisato che “L'oggetto dell'affidamento di cui si discute [medico competente/sorveglianza sanitaria] è qualificabile come appalto di servizi e non come incarico di collaborazione di cui all'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001...I compiti del soggetto affidatario non consistono, infatti, solo nell'effettuazione di visite mediche programmate nei confronti dei lavoratori, ma comprendono anche la collaborazione “con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso”; è inoltre previsto il compito di “programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii. attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi specifici più avanzati”. Dovrà inoltre partecipare alle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del d.lgs. n 81/2008, elaborare il calendario degli accertamenti sanitari periodici, esprimere giudizi di idoneità sui lavoratori;
VISTA	La propria determina n. 9 del 23/01/2024 con la quale si affidava il servizio di medico competente al Dott. Castagnoli Fausto;
CONSIDERATA	La rinuncia a suddetto incarico da parte del Dott. Castagnoli, acquisita a ns. protocollo n. 1396 del 29/01/2024;
RILEVATA	La necessità di dover procedere ad un nuovo affidamento per il servizio in oggetto;
VISTE	Le richieste di preventivi: <ul style="list-style-type: none">• Prot. 1410 - Centro Diagnostico Val di Chiana;• Prot. 2179 – Oasi Consulting;• Prot. 2180- CFC centro fisioterapico casentinese;• Prot. 2181- sapra Medicina del lavoro

Firmato digitalmente da lasmina Santini



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Martiri di Civitella”

Via Verdi, 40 – 52041 loc. Badia al Pino - Civitella in Val di Chiana (AR)

C.F. 80010080515 Tel. 0575497215



WEB <https://icmartiridicivitella.edu.it/> MAIL aric81000q@istruzione.it - aric81000q@pec.istruzione.it

VISTI	I preventivi acquisiti: <ul style="list-style-type: none">• Prot. 2235 del 22/02/2024- CFC centro fisioterapico casentinese;• Prot. 2422 del 26/02/2024- Centro Diagnostico Val di Chiana SRL
TENUTO CONTO	Che l'offerta pervenuta dal Centro Diagnostico Val di Chiana SRL risulta economicamente più vantaggiosa;
CONSIDERATO	che la spesa complessiva per il servizio in parola è stata stimata in 350 esente IVA
CONSIDERATO	che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggettiva ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di: 1) prestazione di servizi;
VISTO	Che il fornitore indicato non è presente sul MEPA e che il servizio non rientra tra quelli per i quali sussiste l'obbligo di approvvigionamento sul MEPA;
TENUTO CONTO	Che l'importo del presente appalto è inferiore ad € 40.000,00 e, pertanto, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 36/2023 l'operatore economico affidatario attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.
TENUTO CONTO	con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remotapossibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
DATO ATTO	che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture] comparabili con quelli oggetto di affidamento;
CONSIDERATO	che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si applica quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Martiri di Civitella"

Via Verdi, 40 – 52041 loc. Badia al Pino - Civitella in Val di Chiana (AR)

C.F. 80010080515 Tel. 0575497215

WEB <https://icmartiridicivitella.edu.it/> MAIL aric81000g@istruzione.it - aric81000g@pec.istruzione.it



CONSIDERATO	che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
VISTO	l'art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
TENUTO CONTO	che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;
CONSIDERATO	che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 350,00 esente IVA, trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2024;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

di autorizzare, **ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023** l'affidamento diretto della fornitura avente ad oggetto l'acquisto del servizio di medico competente al seguente operatore economico:

1. CENTRO DIAGNOSTICO VAL DI CHIANA S.R.L.- C.F. e P. IVA :02302810516 – VIA DELLE FARNIOLE 24 FOIANO DELLA CHIANA AR 52045

- per un importo stimato delle prestazioni pari ad € 350,00 esente IVA
- di autorizzare la spesa complessiva € 350,00 esente IVA, da imputare sul capitolo A.1.1 dell'esercizio finanziario 2024;
- di procedere alla stipula del contratto nei modi e nelle forme previste dall'art. 18 del D.lgs 36/2023
- di nominare la Dott.ssa Santini Iasmina quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023.
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza, nella sezione AT e sull'albo on line.

La Dirigente Scolastica

Santini Iasmina